

Progetto 2

Legge federale sul diritto penale minorile

(Diritto penale minorile, DPMin)

(Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

Avamprogetto

Modifica del [data]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Il diritto penale minorile del 20 giugno 2003² è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 3

² Se si devono giudicare contemporaneamente un atto commesso prima e un atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, vale quanto segue:

- a. per quanto concerne le pene si applica unicamente il CP³. Lo stesso vale per la pena complementare (art. 49 cpv. 2 CP) da pronunciarsi per un atto commesso prima del compimento del 18° anno di età;
- b. se l'autore necessita di una misura, dev'essere ordinata la misura prevista dal CP o dalla presente legge che si impone a seconda delle circostanze. Si applica l'articolo 15a.

³ Rimane applicabile la procedura penale minorile avviata prima di essere venuti a conoscenza dell'atto commesso dopo aver compiuto il 18° anno di età. Negli altri casi si applica la procedura prevista per gli adulti.

Art. 4, secondo periodo

...Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, va informata anche l'autorità di protezione dei minori o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.

1 ...
2 **RS 311.1**
3 **RS 311.0**

Art. 12 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 13 cpv. 4

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 14 cpv. 2

² Il trattamento ambulatoriale può essere combinato con la sorveglianza (art. 12), con il sostegno esterno (art. 13), con il collocamento in un istituto educativo (art. 15 cpv. 1), con un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a).

Art. 15 cpv. 4

⁴ Se per il minore è stata istituita una curatela secondo gli articoli 393 – 398 CC⁴, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 15a a^{bis} Riserva

¹ Nella sentenza di riferimento, l'autorità penale giudicante per i minori riserva la prosecuzione del collocamento in un istituto chiuso sotto forma di una misura prevista agli articoli 59-61 e 64 capoverso 1 CP per il periodo successivo al compimento del 18° anno di età, se:

- a. il collocamento in un istituto chiuso è ordinato in seguito a un reato previsto all'articolo 25 capoverso 2, con il quale il minore ha pregiudicato o voluto pregiudicare gravemente la vita e l'integrità di un'altra persona; e
- b. le circostanze in cui è stato commesso il reato e la personalità del minore al momento della pronuncia della sentenza di riferimento **lasciano seriamente prevedere** che commetta nuovamente un reato di cui alla lettera a.

² La riserva vale fino:

- a. alla soppressione del collocamento in un istituto chiuso;
- b. alla soppressione di una misura ordinata in base all'articolo 18 al termine del collocamento in un istituto chiuso;
- c. alla liberazione definitiva dalla privazione della libertà o dalla pena detentiva eseguita al termine del collocamento in un istituto chiuso.

⁴ RS 210

³ Se, durante l'esecuzione di una sentenza che contiene una riserva, è pronunciata una nuova sentenza ai sensi della presente legge in seguito a un reato, la riserva vale fino al termine dell'esecuzione della nuova sentenza.

Art. 19 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}, 3 e 4

^{1bis} Se nella sentenza di riferimento, nella quale è stato ordinato un collocamento in un istituto chiuso, è stata riservata in base all'articolo 15a una misura prevista agli articoli 59 – 61 o 64 capoverso 1 CP, l'autorità d'esecuzione decide dopo aver sentito una commissione costituita secondo l'articolo 62d capoverso 2 CP.

^{1ter} L'autorità d'esecuzione non sopprime un collocamento in un istituto chiuso secondo l'articolo 15 capoverso 2, se ha chiesto una misura in base all'articolo 19c e la sentenza del giudice per gli adulti in merito a tale misura non è ancora passata in giudicato.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Art. 19a Misure successive
a. Principi

¹ Qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per l'interessato stesso o per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo l'applicazione di misure appropriate di protezione dei minori e degli adulti.

² L'autorità d'esecuzione può chiedere in base agli articoli 19b e 19c una misura prevista dal Codice penale soltanto se i presupposti per una misura appropriata di protezione degli adulti non sono adempiuti.

Art. 19b b. Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate conformemente al CP

¹ Qualora la soppressione di un'interdizione o di un divieto secondo l'articolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo al giudice per gli adulti del domicilio del maggiorenne interessato di stabilire se siano adempiuti i presupposti di un'interdizione o di un divieto di cui all'articolo 67 capoverso 2 o 67b CP⁵.

² Se i presupposti per l'interdizione richiesta o per il divieto richiesto sono adempiuti, il giudice pronuncia l'interdizione o il divieto conformemente alle disposizioni del CP. Non può pronunciare un'interdizione a vita di esercitare un'attività. La procedura è retta dagli articoli 364 e 365 del Codice di procedura penale (CPP)⁶.

³ L'esecuzione dell'interdizione o del divieto si svolge conformemente alle disposizioni del CP. In base agli articoli 67 capoverso 2^{bis} e 67b capoverso 5 CP, il giudice

⁵ RS 311.0

⁶ RS 312.0

può prorogare l'interdizione o il divieto su proposta delle autorità d'esecuzione. In base all'articolo 67d capoverso 1 CP può estendere l'interdizione o il divieto su proposta delle autorità d'esecuzione o pronunciare un'interdizione o un divieto aggiuntivi.

Art. 19c c. Misure stazionarie ai sensi del CP

¹ L'autorità d'esecuzione chiede per tempo al giudice per gli adulti del domicilio dell'interessato, prima della fine del collocamento in un istituto chiuso oppure prima della fine della privazione della libertà o della pena detentiva eseguita al termine del collocamento in un istituto chiuso, una misura prevista agli articoli 59–61 o 64 capoverso 1 CP, se:

- a. una misura stazionaria del CP è stata sottoposta a riserva ai sensi dell'articolo 15a;
- b. in caso di soppressione del collocamento in un istituto chiuso o alla fine della pena residua eseguita al termine del collocamento in un istituto chiuso, vi è seriamente da attendersi che l'interessato commetta nuovamente un crimine di cui all'articolo 15a capoverso 1 lettera a; e
- c. l'interessato è maggiorenne.

² L'autorità d'esecuzione fonda la sua proposta:

- a. sulla relazione della direzione dell'istituzione d'esecuzione;
- b. sulla perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoversi 3 e 4 CP;
- c. dopo aver sentito una commissione costituita secondo l'articolo 62d capoverso 2 CP; e
- d. dopo aver sentito l'interessato.

³ Il giudice per gli adulti fonda le sue decisioni sulle disposizioni del CP. La procedura è retta dagli articoli 364 e 365 CPP⁷. Se ordina una misura prevista dal CP, sopprime il collocamento in un istituto chiuso ancora in corso. L'esecuzione delle misure si svolge conformemente alle disposizioni del CP.

Art. 25a a^{bis}. Riserva

¹ Nella sentenza di riferimento, l'autorità penale giudicante per i minori riserva la pronuncia di una misura prevista agli articoli 59–61 e 64 capoverso 1 CP per il periodo successivo al compimento del 18° anno di età, se:

- a. il minore ha commesso un reato previsto all'articolo 25 capoverso 2, con il quale ha pregiudicato o voluto pregiudicare gravemente la vita e l'integrità di un'altra persona;

⁷ RS 312.0

- b. il minore è stato condannato a una privazione della libertà di almeno tre anni per uno di questi reati;
- c. non è stato ordinato alcun collocamento secondo l'articolo 15 capoverso 2; e
- d. le circostanze in cui è stato commesso il reato e la personalità del minore al momento della pronuncia della sentenza di riferimento lasciano seriamente prevedere che commetta nuovamente un reato di cui alla lettera a.

² Se al minore è inflitta nel medesimo procedimento una privazione della libertà per aver commesso più reati, l'autorità giudicante stabilisce quale parte della pena è inflitta per un reato ai sensi del capoverso 1 lettera a. Tale parte della pena è determinante per stabilire se il presupposto di cui al capoverso 1 lettera b è adempiuto. Le parti di pena inflitte per più reati analoghi sono addizionate.

³ La riserva vale fino alla liberazione definitiva dalla privazione della libertà. Se, durante l'esecuzione di una sentenza che contiene una riserva, è pronunciata una nuova sentenza ai sensi della presente legge in seguito a un reato, la riserva vale fino al termine dell'esecuzione della nuova sentenza.

Art. 27a ^cbis. Misure sottoposte a riserva

¹ L'autorità d'esecuzione chiede per tempo al giudice del domicilio del condannato, prima della fine della privazione della libertà, una misura prevista agli articoli 59–61 o 64 capoverso 1 CP, se:

- a. una simile misura è stata sottoposta a riserva ai sensi dell'articolo 25a;
- b. in caso di soppressione della privazione della libertà, vi è seriamente da attendersi che il condannato commetta nuovamente un crimine ai sensi dell'articolo 25a capoverso 1 lettera a;
- c. i presupposti per una misura appropriata di protezione degli adulti ai sensi del diritto civile non sono adempiuti; e
- d. l'interessato è maggiorenne.

² L'autorità d'esecuzione fonda la sua proposta:

- a. sulla relazione della direzione dell'istituzione d'esecuzione;
- b. sulla perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoversi 3 e 4 CP;
- c. dopo aver sentito una commissione costituita secondo l'articolo 62d capoverso 2 CP; e
- d. dopo aver sentito l'interessato.

³ Il giudice per gli adulti fonda le sue decisioni sulle disposizioni del CP. La procedura è retta dagli articoli 364 e 365 CPP⁸. L'esecuzione delle misure si svolge conformemente alle disposizioni del CP.

Art. 45 cpv. 2

... Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, l'autorità d'esecuzione ne informa l'autorità di protezione dei minori o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.

II

Disposizione di coordinamento

Se la presente legge entra in vigore dopo la modifica del ...⁹ del Codice penale o contemporaneamente ad essa, negli articoli 19 capoverso 1^{bis}, 19c capoverso 2 lettera c e 27a capoverso 2 lettera c del diritto penale minorile (n. I) l'espressione «articolo 62d capoverso 2» va sostituita con «articolo 91a»;

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁹ BBl ...